

La norma generale, valida per tutte le professioni indicate nel decreto, ha precisato che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più settori della stessa sezione, ferma restando ovviamente la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento dell'esame di Stato.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti a un settore della sezione A anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Gioverà fare alcuni esempi.

→ Un architetto della sezione A, settore architettura, può esercitare tutte le competenze degli altri settori della sezione perché è già in possesso dei requisiti richiesti.

Non solo, egli potrà anche esercitare tutte le competenze previste nella sezione B.

→ Un paesaggista della sezione A potrà esercitare le competenze previste per il suo settore ma non quelle riservate all'architetto, e inoltre, non essendovi un settore corrispondente nella sezione B, potrà svolgere solo le attività non riservate previste per questa sezione.

→ Il pianificatore territoriale della sezione A, ferme restando le precedenti considerazioni, potrà anche esercitare le competenze previste per il settore pianificazione della sezione B.

→ L'architetto iunior e il pianificatore iunior potranno svolgere le attività previste dal decreto e altre attività se non riservate ad altri professionisti.

GLI AMBITI DI COMPETENZA PROFESSIONALI [ARTICOLO 16]

Sono previste le attività:

sezione A - settore «architettura»

→ le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto e in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali;

sezione A - settore «pianificazione territoriale»:

→ la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle città;

→ lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche

e ambientali,

→ il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;

→ strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale;

sezione A - settore «paesaggistica»:

→ la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;

→ la redazione di piani paesistici; il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, a esclusione delle loro componenti edilizie;

sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:

→ la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche mirati alla loro conservazione;

sezione B - settore «architettura»:

→ collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

→ progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

→ i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica;

sezione B - settore «pianificazione»:

→ collaborazione alle attività di pianificazione; costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;

→ analisi, monitoraggio e valutazione territoriale ed ambientale;

→ procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Occorre ancora una volta ribadire che gli architetti, dopo la riforma, continueranno a poter progettare piani territoriali, urbanistici e paesistici anche se queste attività sono inserite negli ambiti di competenza degli iscritti agli altri settori. Pertanto, allo stato dei fatti le possibilità offerte a un architetto d'operare nei campi sopradetti con piena legittimità sono complete ed è inutile che egli si iscriva anche agli altri settori della propria sezione, dopo aver sostenuto i relativi esami di Stato.

Ai pianificatori, paesaggisti e conservatori è stata espressamente esclusa ogni riserva legale di competenza e, pertanto, non hanno riserve di legge. Le attività professionali che spettano a pianificatori, paesaggisti e conservatori potranno anche essere svolte da altri professionisti che abbiano competenza e interesse.

Le professioni protette come recita la Costituzione, ovvero le professioni per il cui esercizio è richiesto il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in apposito Albo tenuto da Ordine o Collegio, svolgono una attività che, incidendo su interessi generali [diritto di difesa, salute, sicurezza pubblica, ecc.] viene sottratta al libero esercizio e riservata a soggetti che abbiano dimostrato [con un ciclo di studi ovvero un'abilitazione professionale] di possedere le capacità per svolgerla.

Non vi è obbligo di rivolgersi a pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo. Coloro però che preferiscono rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo hanno la garanzia che il professionista risponde del proprio operato al proprio Ordine professionale ed è soggetto al rispetto delle regole e dei principi civilistici e deontologici dell'esercizio professionale. In buona sostanza l'iscrizione a un Ordine professionale è garanzia per il fruitore di un servizio professionale.